



TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati:

DR. AMBROGIO CERON - PRESIDENTE
DR.SSA NICOLETTA SOMMAZZI - GIUDICE
DR. MARCO MANCINI - GIUDICE *est.*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza con cui la Procura della Repubblica di Como ha chiesto dichiararsi il fallimento della società [REDACTED] L. cf p iva [REDACTED] con sede in [REDACTED]

Rilevato che, all'esito della rituale integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della società, quest'ultimo, munito di apposito difensore, pur non contestando la sussistenza delle soglie di fallibilità, ha contestato l'esistenza di debiti tributari scaduti come indicati nella richiesta di fallimento;

rilevato che, all'esito dell'espletata istruttoria, sulla base delle informative anche presso il concessionario della riscossione dei debiti tributari, emerge che, a fronte dei debiti tributari scaduti per oltre 364.000,00 euro, la resistente ha fornito prova, come risulta dalle comunicazioni dell'agenzia riscossione, dell'avvenuta rateizzazione dei citati debiti erariali (cfr. doc. da 6 a 9 fascicolo resistente), essendo per il resto irrilevanti altri debiti tributari indicati nella nota della Procura della Repubblica che, in quanto non ancora iscritti a ruolo ai fini della riscossione, non possono ritenersi scaduti (arg ex cass civ n 646/2019);

rilevato che alla luce di quanto indicato, esclusi i debiti erariali rateizzati

N. /2020

N. 12/2020 RG fall

N. _____ Cron.

N. _____ Rep.

(che come tali non possono ritenersi scaduti) e gli altri debiti erariali non ancora iscritti a ruolo, risultano ulteriori debiti vantati da terzi estranei al presente procedimento per i quali non è stata fornita prova che si tratti di debiti scaduti, anche a fronte dell'eccezione della parte resistente che ha allegato e prodotto accordi transattivi con terzi creditori nell'ambito del pendente giudizio di esecuzione immobiliare avviato in pregiudizio della resistente (cfr. doc. 11 e 12 fasc. resistente);

Che pertanto non ricorrendo gli estremi per dichiarare il fallimento della società debitrice;

P.Q.M.

Il Tribunale, letto l'ultimo comma dell'art. 15 L.F., rigetta l'istanza di fallimento nei confronti di società [REDACTED]

con sede in [REDACTED]

Si comunichi.

Como, 13 luglio 2020


IL GIUDICE est.

(dr. Marco MANCINI)



IL PRESIDENTE

(dr. Ambrogio CERON)



IL DIRETTORE

Dott. Nicola Petronella



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

06 LUG 2020

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE

Dott. Nicola Petronella

